

*Cagliari,*

*PEC*

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari

[ordinecommercialisticagliari@pec.it](mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it)

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nuoro

[commercialistinuoro@pec.it](mailto:commercialistinuoro@pec.it)

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Oristano

[odcec.oristano@legalmail.it](mailto:odcec.oristano@legalmail.it)

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari

[ordine@pec-commercialistiss.it](mailto:ordine@pec-commercialistiss.it)

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Olbia e Tempio Pausania

[ordine.tempiopausania@pec.commercialisti.it](mailto:ordine.tempiopausania@pec.commercialisti.it)

Consulenti del Lavoro di Cagliari

[ordine.cagliari@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.cagliari@consulentidellavoropec.it)

Consulenti del Lavoro di Nuoro

[ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.nuoro@consulentidellavoropec.it)

Consulenti del Lavoro di Oristano

[ordine.oristano@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.oristano@consulentidellavoropec.it)

Consulenti del Lavoro di Sassari

[ordine.sassari@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.sassari@consulentidellavoropec.it)

Ordine degli Avvocati di Cagliari

[ord.cagliari@cert.legalmail.it](mailto:ord.cagliari@cert.legalmail.it)

Ordine degli Avvocati di Lanusei

[ord.lanusei@cert.legalmail.it](mailto:ord.lanusei@cert.legalmail.it)

Ordine degli Avvocati di Oristano

[protocollo@pec.ordineavvocatoristano.it](mailto:protocollo@pec.ordineavvocatoristano.it)

Ordine degli Avvocati di Sassari

[consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it](mailto:consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it)

Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania

[ordineavvocatitempio@puntopec.it](mailto:ordineavvocatitempio@puntopec.it)

***OGGETTO: Tregua fiscale – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie ex articolo 1, commi da 206 a 212 della legge n. 197***

*del 2022 - Definizione agevolata delle liti pendenti ex articolo 1, commi da 186 a 205 della legge n. 197 del 2022.*

*Istituti deflattivi del contenzioso.*

Al fine di dare massima diffusione degli istituti in oggetto e considerata la prossima scadenza del 30 settembre 2023, si informa che consultando il link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-tematica-tregua-fiscale>

si possono trovare le informazioni per accedere ai vari istituti della tregua fiscale.

In particolare, per quanto riguarda il contenzioso, mutuando quanto indicato nel sito si osserva che, la Legge di Bilancio 2023, ha introdotto la **conciliazione agevolata** (articolo 1, commi da 206 a 212 della Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 9/2023 sono stati forniti i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con una riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023 (conv. con modif. ex L. n. 56/2023), l’istituto è applicabile alle controversie pendenti al **15 febbraio 2023**, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al **30 settembre 2023**. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Se gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

La legge di bilancio ha, inoltre, previsto la possibilità di **definire in maniera agevolata le liti pendenti** in cui è parte l’Agenzia. Si possono definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

La definizione si perfeziona con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, e con l’invio della domanda da presentare entro il **30 settembre 2023** per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Fermo restando gli istituti di cui sopra (prossimi alla scadenza), si rileva la massima disponibilità degli Uffici sardi a perseguire la volontà del legislatore di deflazionare le liti tramite gli istituti della conciliazione ordinaria e della mediazione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE REGIONALE  
Francesco Paolo Chimienti  
*firmato digitalmente*